

Osservazioni dell'ANEA al DCO 356/2013/R/IDR dell' AEEG del 1 agosto 2013 “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici”

L'ANEA (Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito) presenta le proprie osservazioni al documento per la consultazione 356/2013/R/IDR dell'AEEG, “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici”, di seguito DCO 356/2013.

Introduzione

Prima di presentare le osservazioni inerenti ai singoli spunti per la consultazione, si intende di seguito riportare alcune considerazioni generali.

Tra gli aspetti positivi che l'ANEA ha rilevato nell'analisi del documento, si evidenziano la presa d'atto della necessità di ingenti investimenti nel settore idrico, non sempre garantiti dai Piani di Ambito esistenti, ed un maggior riconoscimento del ruolo degli Enti d'Ambito.

Tra gli aspetti che, invece, occorre rivedere si evidenzia la poca chiarezza in merito ai criteri generali di indirizzo entro cui gli Enti d'Ambito sono chiamati ad operare e la previsione di una revisione retroattiva anche delle tariffe relative al biennio 2012-2013, soprattutto nei casi in cui le tariffe siano state già approvate dagli Enti d'Ambito (o altro soggetto competente).

Inoltre, alla luce degli esiti referendari riguardanti l'abolizione dell'adeguata remunerazione del capitale investito, il DCO non affronta il tema di come trattare, nel periodo definitivo, gli oneri finanziari sul capitale investito, con particolare riferimento al riconoscimento tariffario del costo del capitale proprio.

Il DCO propone la predisposizione di 4 schemi regolatori in funzione delle decisioni che le amministrazioni competenti possono assumere in merito al fabbisogno degli investimenti e dei costi operativi.

Figura 1 – Matrice decisionale

		COSTI OPERATIVI	
		$Op^{new} \leq Opex^{2013}$	$Op^{new} > Opex^{2013}$
INVESTIMENTI	$\frac{\sum_t^{t+3} IP_t^{exp}}{RAB_{MIT}} \leq \omega$	I	II
	$\frac{\sum_t^{t+3} IP_t^{exp}}{RAB_{MIT}} > \omega$	III	IV

La matrice prevede il confronto tra la componente tariffaria a copertura dei COP 2013 ($Opex^{2013}$) ed i corrispondenti COP di Piano rivisti (Op^{new}). In riferimento alla revisione dei costi operativi, l'ANEA ha accolto con soddisfazione la volontà ribadita nel DCO di voler considerare

nelle successive valutazioni di efficienza la definizione di costi standard relativamente ai costi operativi. Al riguardo si auspica che la definizione da parte dell'AEEG di costi operativi standard sia implementata quanto prima, allo scopo di indirizzare la revisione dei Piani di Ambito da parte degli Enti di Ambito e di incentivare i gestori del SII a posizionarsi sulla frontiera dell'efficienza.

Nei casi in cui la gestione ricada nei quadranti III e IV (elevato fabbisogno di investimenti), l'AEEG propone le seguenti misure (opzionali):

- Ammissibilità dell'ammortamento finanziario e di altri criteri di valorizzazione dei cespiti;
- Una diversa quantificazione della componente FNI.

Anche in questo caso, l'ANEA ritiene condivisibile l'impostazione generale anche se auspica un progressivo superamento della componente FNI, mediante in primo luogo la reintroduzione generalizzata dell'ammortamento finanziario, che costituisce un insostituibile supporto alla "bancabilità" dei Piani di Ambito, che consente di ridurre il valore di riscatto al termine della concessione migliorando la contendibilità del mercato e, infine, permette di ridurre le uscite finanziarie legate alle imposte.

Infine ANEA chiede che sia posta maggiore attenzione alle tempistiche. Si ritiene opportuno che, nell'anno 2014 gli enti d'Ambito procedano alla ridefinizione dei piani di Ambito, il gestore proceda all'aggiornamento dei dati richiesti, e, contestualmente l'AEEG definisca i parametri ancora da quantificare ω e Ψ . Di seguito, si propone una possibile tempistica che tenga conto delle attività da svolgere dai parte dei vari soggetti coinvolti:

- Entro il 2013, l'AEEG definisce i nuovi schemi regolatori da applicarsi a partire dal 2015
- Nel corso del 2014:
 - AEEG definisce le linee guida per la revisione dei Piani di Ambito e dei costi operativi
 - Gli Enti di Ambito rivedono i Piani di Ambito e i costi operativi del servizio.
- Nel 2015, si applicano i nuovi schemi regolatori

Le tariffe per l'anno 2014 potrebbero invece essere calcolate secondo la disciplina MTT, con alcune specifiche e circoscritte correzioni.

Di seguito si riportano sinteticamente le osservazioni agli "spunti per la consultazione", relativi ai servizi idrici.

Q1 - Si ritengono esaustive, seppure nella loro schematicità, le considerazioni riportate in ordine agli obiettivi e ai vincoli dell'azione regolatoria? Quali ulteriori elementi si pensa possano entrare nel descritto modello di obiettivi-vincoli-strumenti dell'Autorità?

Gli obiettivi presentati nel documento di pianificazione si reputano condivisibili ed esaustivi. Vista l'enorme frammentarietà ed eterogeneità gestionale del settore idrico nel panorama nazionale (si passa da gestioni in economia con poche decine di utenze a gestioni industriali di milioni di utenze), appare evidente che il modello obiettivi-vincoli-strumenti dell'Autorità debba

limitarsi a disciplinare le linee di indirizzo generali lasciando la facoltà alle Autorità competenti locali il compito di individuare i micro obiettivi specifici.

Q2. Si condivide l'impostazione che si intende conferire alle misure atte ad assestare e completare la regolazione tariffaria transitoria, ossia il meccanismo disegnato su un menù di opzioni regolatorie da selezionare in base agli obiettivi che l'Ente d'Ambito si pone?

Si ritiene apprezzabile l'attenzione posta da AEEG sul problema di utilizzare un panel di opzioni regolatorie in base agli obiettivi dei vari enti d'Ambito, partendo dal MTT. Sembra evidente da parte di AEEG una maggiore consapevolezza dell'esistenza di più livelli istituzionali operanti nel settore dell'idrico e, pertanto, della necessità di rispettarne i diversi ambiti di competenza per sussidiarietà verticale. Tuttavia occorre porre maggiore attenzione alle tempistiche. L'applicazione del MTT così come rivisto è subordinato ad un'attività di rilevazione/aggiornamento dati nonché alla revisione della programmazione d'ambito da parte degli Enti d'Ambito (definizione del fabbisogno degli investimenti e degli Op^{new}). Si ritiene che il Metodo non sia applicabile già a partire dal 2014. Si ritiene al contrario più opportuno che, nell'anno 2014, mentre gli enti d'Ambito procedono alla ridefinizione dei piani di Ambito (auspicabilmente predisposti seguendo indicazioni anche di massima dell'AEEG in termini di livelli minimi di servizio e di priorità di tipologie di investimento), e il gestore procede all'aggiornamento dei dati richiesti, l'AEEG definisca i parametri ancora da quantificare ω e Ψ . Le tariffe per l'anno 2014 potrebbero essere calcolate secondo la disciplina MTT, con alcune specifiche e circoscritte correzioni.

Q3. Si condivide il nesso causale obiettivi qualitativi-livelli minimi di servizio-programma degli investimenti-determinazioni tariffarie? Si condivide l'esigenza di rendere esplicito tale legame? Motivare la risposta.

Si condivide tale nesso causale. La determinazione tariffaria del servizio idrico non può che discendere da una valutazione circa la qualità del servizio e dal costo di esercizio e di investimento necessario per la gestione.

Q4. Si condivide l'intenzione di estendere la durata del MTT, come opportunamente modificato, ad un periodo regolatorio ordinario? Motivare la risposta.

Non si condivide la scelta. Rimanere per altri 2 anni in una logica tariffaria transitoria contribuisce ad alimentare i dubbi e le incertezze che nell'ultimo periodo hanno creato evidenti problemi di appetibilità del settore. Una metodologia transitoria, seppur con un arco temporale maggiore, rende aleatorio il flusso di ricavi del gestore nel medio lungo periodo creando quindi maggiori difficoltà di accesso al credito necessario per la realizzazione degli ingenti investimenti previsti. In sostanza si propone la seguente tempistica:

- Entro il 2013, l'AEEG definisce i nuovi schemi regolatori da applicarsi a partire dal 2015
- Nel corso del 2014:

- AEEG definisce le linee guida per la revisione dei Piani di Ambito e dei costi operativi
- Gli Enti di Ambito rivedono i Piani di Ambito e i costi operativi
- Si applica il MTT con specifiche e mirate correzioni
 - Nel 2015, si applicano i nuovi schemi regolatori

Si rimanda, comunque, a quanto osservato sulle medesime questioni nei punti Q2 e Q7 degli «spunti per la consultazione»

Q5. Si condivide l'intenzione di inserire previsioni regolamentari anche con riferimento all'articolazione tariffaria da applicare all'utenza finale? Motivare.

E' condivisibile l'intenzione di inserire previsioni regolamentari con riferimento all'articolazione tariffaria da applicare all'utenza. La normativa vigente offre poche e confuse indicazioni circa i criteri di articolazione tariffaria. Tale aspetto ha causato un'enorme disomogeneità, sul territorio nazionale, di modulazione tariffaria. Risulta quindi necessario che l'Autorità definisca gli indirizzi generali entro cui le Autorità locali competenti possano discrezionalmente definire un'articolazione che risponda alle esigenze specifiche del territorio.

Q6. Si condivide l'ipotesi di configurare gli schemi tariffari sulla base del fabbisogno di investimenti e della necessità o meno di richiedere nuove attività che aumentano i costi operativi? Motivare la risposta.

Si condivide tale ipotesi. Il livello di fabbisogno degli investimenti e di efficienza del gestore sono parametri attraverso cui può essere valutata la gestione e di conseguenza individuati distinti schemi di regolazione.

Q7. Si ritengono sufficienti le leve a disposizione dei soggetti competenti? Motivare e/o proporre modalità alternative/aggiuntive.

Le due leve tariffarie a disposizione degli Enti d'Ambito si ritengono sufficienti. Tuttavia si ritiene auspicabile che l'AEEG definisca i criteri generali per la definizione sia del fabbisogno degli investimenti sia della componente Op^{new} . Altrimenti si rischia che gli Enti d'Ambito procedano alla quantificazione di dette variabili in direzione diversa o addirittura opposta rispetto alle indicazioni che verranno definite in futuro dall'AEEG. Ad esempio non risulta chiaro con quali criteri, in fase transitoria gli enti d'ambito possano calcolare gli Op^{new} . Si tratta solo di incrementarli in base alla nuova attività o, come per gli investimenti, viene lasciata libertà di rivedere anche completamente i costi operativi di piano? E se si, con quali criteri? In tal senso, è inoltre importante che l'AEEG chiarisca fin da subito che le eventuali ipotesi adottate dagli Enti d'Ambito, in termini di investimenti e costi operativi, nella quantificazione della tariffa nel periodo transitorio, siano confermate anche nel metodo definitivo in modo tale da evitare discontinuità poco comprensibili.

Q8. In aggiunta, si ritiene condivisibile differenziare il periodo di applicazione degli schemi regolatori, o di singole parti degli stessi, in ragione degli obiettivi definiti dai soggetti competenti? Motivare.

E' difficile operare una valutazione se non si conoscono quali modifiche intende apportare l'AEEG al periodo di applicazione degli schemi regolatori. In linea generale si ritiene che lo Schema regolatorio dell'Autorità deve essere la cornice all'interno della quale l'organo locale competente può definire la programmazione e pianificazione del SII. Modificare il periodo di applicazione dello schema regolatorio in funzione degli obiettivi definiti dal soggetto competente appare poco vantaggioso.

Q9. Quali ulteriori misure si ritengono appropriate per orientare gli schemi regolatori al sostenimento del fabbisogno di investimenti necessario, superando gli elementi conservativi propri di una regolazione ex post sui costi delle immobilizzazioni? Motivare.

E' opinione generale e condivisa da tutti gli operatori del settore che le difficoltà di realizzazione degli investimenti risiede nella difficoltà dei gestori ad accedere ai finanziamenti necessari. Per questo motivo, occorre quanto prima definire un sistema tariffario stabile e duraturo e prevedere degli elementi che favoriscano l'accesso a finanziamenti (esempio: riconoscimento degli ammortamenti finanziari). Si ritiene poi opportuno che l'AEEG individui criteri incentivanti per i gestori per reperire/utilizzare finanziamenti pubblici per la realizzazione degli investimenti.

Q10. Alla luce dell'obiettivo delineato, quale potrebbe essere il livello adeguato del parametro ω ? Motivare.

Il Parametro ω è dato dal rapporto dal fabbisogno degli investimenti nei prossimi 4 anni ed il totale dei cespiti gestiti. Si ritiene opportuno che l'Autorità definisca autonomamente il parametro dopo la revisione dei Piani di Ambito tenuto conto delle diverse realtà presenti sul territorio nazionale.

Q11. In considerazione dell'obiettivo di favorire gli investimenti minimizzando l'impatto tariffario, quale potrebbe essere il livello adeguato del parametro ψ ? Motivare.

La formula proposta per la quantificazione della nuova componente tariffaria FNI^{new} appare di difficile comprensione, per cui non è possibile ipotizzare un valore al parametro ψ . Si vuole sottolineare comunque che:

- Se le componenti IP^{2014} e $CAPEX^{2014}$ devono essere quantificate sulla base degli investimenti programmati, si ritornerebbe ad una logica tariffaria del MTN dove verrebbero riconosciute in tariffa quota di investimenti previsti e da realizzare
- Se le componenti IP^{2014} e $CAPEX^{2014}$ devono essere quantificate sulla base degli investimenti consuntivati, la quota FNI^{new} entrerebbe nel computo tariffario solo nel 2016 riducendo quindi la possibilità di favorire gli investimenti

- La componente IP non sembrerebbe direttamente confrontabile con la componente CAPEX in quanto restano esclusi gli oneri finanziari e quelli fiscali che nei CAPEX sono invece compresi

Q12. Si condivide l'intenzione dell'Autorità di ammettere la possibilità di integrare la MTT RAB con il valore delle perizie, per le gestioni in cui tale criterio era adottato anche nella regolazione precedente, al fine di facilitare il conseguimento degli obiettivi specifici previsti dall'Ente di Ambito? Motivare la risposta.

Pur condividendo il principio secondo cui l'ammissibilità *tout court* delle perizie introduce eccessivi margini di discrezionalità nella determinazione del valore dei cespiti, tale impostazione ha prodotto effetti negativi, quali:

- Un disallineamento tra i valori patrimoniali riconosciuti (basati sul costo storico di realizzo) e quelli bilancistici del gestore (basati sulle perizie);
- La non ammissione dei cespiti nella determinazione tariffaria, vista ed accertata l'impossibilità di risalire al costo storico di realizzo.

Si ritiene quindi condivisibile ammettere i valori periziati, subordinatamente tuttavia a precisi vincoli (esempio, esclusivamente per i cespiti trasferiti al gestore per i quali si accerta l'impossibilità di risalire al costo storico di realizzo).

Q13. Quale soglia del valore di ϑ si ritiene necessaria ai fini di contenere l'impatto tariffario della valorizzazione dei cespiti includendovi le perizie? Motivare

L'ammissione delle perizie nella valorizzazione dei cespiti, nella valorizzazione della RAB può determinare:

- Rettifica di valore di un cespite precedentemente valorizzato al costo storico.
- Valorizzazione di un cespite precedentemente non incluso, in quanto, secondo la metodologia MTT, risultava completamente ammortizzato
- Valorizzazione di un cespite precedentemente non incluso, vista l'impossibilità a risalire al costo storico

Nei primi 2 casi, l'aumento del moltiplicatore Teta deve essere prossimo allo zero; nell'ultimo caso l'aumento ammissibile può essere superiore. Risulta quindi problematico valorizzare un unico parametro che vincoli l'aumento del moltiplicatore teta al fine di contenere l'impatto tariffario conseguente all'introduzione nel sistema di calcolo di perizie e rivalutazioni.

Q14. Si condivide l'intenzione dell'Autorità di rispettare il principio di legittimo affidamento per gli accordi di project finance? Motivare la risposta.

Si condivide in quanto, come già detto, la reperibilità delle forme di finanziamento risulta uno degli elementi più problematici delle gestioni del SII e pertanto i finanziamenti già concessi

devono essere salvaguardati, in primo luogo per garantire la realizzabilità degli investimenti previsti.

Q15. Quali altri strumenti, oltre alla copertura della differenza tra i costi delle immobilizzazioni ed il servizio del debito, si potrebbero impiegare per rendere compatibile la regolazione tariffaria con gli esistenti accordi di project finance?

La compatibilità della regolazione tariffaria con gli esistenti accordi di project finance può/deve inoltre essere raggiunta anche attraverso la definizione di convenzioni tipo contenenti la disciplina degli aspetti sui cui le banche pongono maggiore attenzione (es. clausole di mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, sul subentro e disciplina del valore del riscatto finale). Oltre a ricordare che gli ammortamenti finanziari risultano la principale leva alla base delle operazioni di finanziamento strutturato, quali quelle di project financing, tra gli strumenti che potrebbero essere utilizzati per rendere compatibile la regolazione tariffaria con gli esistenti accordi di project finance si menzionano altri meccanismi, quali il profit sharing, che incentivano lo svolgimento di attività esterne e/o limitrofe al servizio idrico integrato. Se è vero che l'attuale metodo tariffario transitorio prevede già una regolazione delle cosiddette attività "in colonna b e c", tuttavia data la problematicità dell'applicazione del teta a queste attività effettuate in regime quasi concorrenziale (es. trattamento di percolati da discarica, di rifiuti liquidi o bottini, esecuzione di lavori conto terzi), la revisione del metodo potrebbe essere l'occasione per rivedere tale modalità di regolazione e coniugarla maggiormente con l'aspetto della finanziabilità.

Q16. Si condivide la previsione di una facoltà di scelta subordinata a vincoli di efficienza e finalizzata alla realizzazione di opere rilevanti e necessarie per il territorio? Motivare.

Non necessariamente, in quanto spesso l'inefficienza dei gestori deriva proprio dall'incapacità finanziaria di realizzare gli investimenti e quindi subordinare il ricorso all'ammortamento finanziario all'efficienza del gestore precludendo l'accesso ai finanziamenti può generare ulteriore inefficienza.

Q17. Quali parametri si ritengono efficaci per la definizione delle condizioni di efficienza necessarie all'ammissibilità del ricorso all'ammortamento finanziario? Motivare.

Si ritiene che le condizioni di efficienza non possano essere un vincolo al riconoscimento degli ammortamenti finanziari. Vedasi quesito n. 16

Q18. Quale soglia del valore di ϑ si ritiene necessaria ai fini di contenere l'impatto tariffario dell'ammortamento finanziario? Motivare.

Prevedere un vincolo all'aumento del valore ϑ rischia di impedire la capacità, per alcuni Gestori, di onorare il rimborso dei finanziamenti già contratti e in corso di erogazione, in generale si ritiene però che gli incrementi tariffari debbano essere valutati nel loro complesso e non su una singola variabile.

Q19. Quali altri strumenti potrebbero essere introdotti per rendere più efficace il legame tra pianificazione e variazioni tariffarie? Motivare la risposta

Gli strumenti si ritengono adeguati, ma con riferimento al Δ CUIT, ANEA auspica che siano individuate forme di valorizzazione delle infrastrutture realizzate dai proprietari (Comuni e/o dai Gestori preesistenti) che consentano di tener conto di tutto il patrimonio di reti e di impianti che il gestore deve gestire e per i quali deve sostenere costi di manutenzione e rinnovo. Le rigide regole per l'ammissione dei cespiti al computo tariffario hanno impedito in molti casi l'inclusione degli stessi cespiti nella quantificazione delle tariffe.

Q20. Si condivide l'esigenza di rimandare ai successivi periodi regolatori la definizione di criteri esaustivi e vincolanti per l'articolazione delle tariffe da applicare all'utenza finale e di lasciare, in questa fase, la scelta tra mantenere lo struttura esistente o procedere alla sua modifica nei limiti descritti? Motivare la risposta.

Si condivide la possibilità, introdotta dal DCO, di apportare modifiche all'attuale struttura tariffaria dal 2014. Tuttavia non si condivide l'esigenza di rimandare a successivi periodi regolatori la definizione dei criteri. Come evidenziato nello stesso DCO risulta urgente definire un set di regole chiare ed univoche per la definizione dell'articolazione tariffaria. Lasciare la possibilità agli Enti d'Ambito di modificare l'articolazione tariffaria senza che l'Autorità definisca gli indirizzi ed i criteri generali è poco sensato in quanto si rischia di procedere ad una correzione dell'articolazione tariffaria che va in senso opposto alle future indicazioni dell'Autorità. Si ritiene opportuno anche reintrodurre, soprattutto nel transitorio data la scadenza prevista in merito, la questione delle tariffe dei "depurandi" così come definite a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, in quanto le stesse non possono seguire per definizione il *theta*, ma devono progressivamente aumentare in base agli investimenti.

Q21. Si ritiene che i criteri proposti soddisfino, da un lato, l'obiettivo di venire incontro all'esigenza di flessibilità manifestata, dall'altro, l'obiettivo di non aumentare l'eterogeneità dei corrispettivi applicati sul territorio nazionale? Motivare.

Il DCO non propone criteri per la definizione dell'articolazione tariffaria ma semplicemente limiti per la sua revisione. Certamente detti vincoli contribuiscono a non aumentare l'eterogeneità dei corrispettivi applicati.

Consentire una revisione alla struttura tariffaria esistente a partire dal 2014 offre agli Enti d'Ambito una maggiore flessibilità d'intervento. Tuttavia, come già anticipato, si auspica che l'Autorità definisca, da subito, un set di criteri generali entro cui gli Enti d'Ambito possono sviluppare l'articolazione tariffaria ed adattarla alle specifiche peculiarità del territorio.

Q22. Si condivide l'impostazione prospettata dall'Autorità per il superamento e il riordino dei meccanismi di agevolazioni tariffarie esistenti? Quali soluzioni si ritiene utile suggerire con riferimento alle elencate finalità delle misure che l'Autorità intende adottare?

Si condivide in termini generali il riordino dei meccanismi di agevolazioni tariffarie esistenti.

Tuttavia nella proposta del DCO appare sovrapposto il tema dell'articolazione tariffaria con quello delle agevolazioni tariffarie. Si ritiene che le due attività debbano essere predisposte in modo ben distinto e separato.

Le azioni sociali volte a tutelare le utenze economicamente e socialmente disagiate non possono essere implementate attraverso scelte di politica tariffaria bensì introducendo specifiche iniziative eventualmente coordinate dagli uffici preposti (es. uffici comunali delle attività sociali). Le attività sociali nel settore idrico potrebbero essere definite sulla base di quelle già attive per il servizio gas e energia elettrica.

Il gettito per l'attivazione di iniziative sociali può eventualmente essere reperito nei ricavi tariffari del settore.

Q23. Si ritiene condivisibile la proposta di lasciare che siano gli Enti d' Ambito, anche sulla base di quanto previsto dalle convenzioni di gestione, a determinare le partite di conguaglio pregresse? Motivare la risposta.

Si. E' corretto che il conguaglio delle partite pregresse in applicazione del precedente MTN rimanga nella sfera decisionale degli enti di ambito, in quanto trattasi della applicazione di regole e principi antecedenti alla metodologia della AEEG.

Q24. Si condivide l'orientamento di considerare i conguagli pregressi come una componente distinta della bolletta? Motivare.

La trasparenza nelle voci in bolletta è certamente elemento positivo. In questo caso tuttavia rischia di essere paradossalmente poco chiara e comprensibile visto che si trattano voci molto tecniche o voci relative ad anni pregressi anche molto lontani nel tempo. Piuttosto che inserire una componente separata in bolletta sarebbe auspicabile prevedere l'obbligo da parte dei gestori di inserire in bolletta le indicazioni delle partite pregresse nel complesso, con un link ai siti degli enti d'Ambito nei quali siano obbligatoriamente pubblicate le istruttorie di calcolo delle suddette partite pregresse.

Q25. Si condivide il criterio di rateizzazione l'ammontare dei conguagli pregressi determinati dai soggetti competenti? Quali valori percentuali si ritiene debbano assumere i parametri "a" e "b" utilizzati?

La rateizzazione dell'ammontare dei conguagli in bolletta è possibile solo se si crea una componente distinta in bolletta. Pur non condividendo tale impostazione, nel caso si volesse introdurre, appare condivisibile individuare sistemi di rateizzazione in bolletta. Tuttavia occorre evidenziare l'enorme eterogeneità dei criteri di fatturazione. Vi sono aziende che fatturano

annualmente ed altre che hanno una fatturazione mensile o bimestrale. Appare quindi del tutto evidente che i parametri A e B debbano essere commisurati allo specifico importo fatturato in bolletta ed al suo periodo fatturato e non semplicemente al numero delle bollette. Inoltre si ritiene molto rischioso ipotizzare che tutti i conguagli siano recuperati in un unico anno o, addirittura, in un'unica bolletta: in molti casi si tratta di recuperi derivanti da diversi anni di mancate revisioni tariffarie e con importi molto elevati.

Q26. Si condivide la necessità di provvedere, nell'ambito del completamento del MTT, all'individuazione di criteri per la quantificazione del valore residuo dei cespiti al termine della concessione? In proposito, si ritengono condivisibili i criteri indicati? Motivare la risposta.

Si ritiene un elemento molto importante. Non può essere però, come proposto, il soggetto subentrante che individua l'opzione, ma dovrebbe essere l'AEEG che individua, nell'ambito delle convenzioni tipo, un sistema che rende i piani di Ambito finanziabili garantendo regole certe anche per la quantificazione e il pagamento del valore residuo.

Q27. Si condivide la necessità di definire con quali modalità garantire al gestore uscente il ristoro del valore residuo? Si ritengono condivisibili le tipologie di clausole da inserire nelle convenzioni? Motivare.

Il valore residuo da corrispondere al gestore a fine affidamento si ritiene debba essere definito in maniera chiara ed inequivocabile, pertanto si ritiene opportuno e condivisibile definirne i criteri di determinazione e le relative modalità al fine di garantire, sia agli enti finanziatori che ai soggetti interessati in futuro a concorrere per la gestione del servizio in oggetto al termine della attuale concessione, una regolazione chiara e predeterminata relativamente alla quantificazione di tale posta.

E' chiaro che la determinazione del valore residuo dipende in modo sensibile dai criteri adottati per il riconoscimento degli ammortamenti (siano essi finanziari o tecnici), e che qualora si decida di lasciare un certo margine di discrezionalità agli enti di ambito nella scelta di quale criterio adottare per il riconoscimento degli ammortamenti questa avrà un impatto anche sulla determinazione del valore residuo da corrispondere al gestore a fine affidamento e quindi a cascata sulle relative modalità di pagamento.

Roma, 20 Settembre 2013